

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1142/2001 del Consiglio, del 7 giugno 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali** 1

Regolamento (CE) n. 1143/2001 della Commissione dell'11 giugno 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 4

- ★ **Regolamento (CE) n. 1144/2001 della Commissione, dell'11 giugno 2001, che fissa, ai fini del regolamento (CE) n. 411/97, il massimale dell'aiuto finanziario comunitario concesso alle organizzazioni di produttori che istituiscono un fondo di esercizio per il 2000** 6

Regolamento (CE) n. 1145/2001 della Commissione, dell'11 giugno 2001, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza 7

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

2001/438/CE, CECA, Euratom:

- ★ **Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 6 giugno 2001, relativa alla nomina di membri del tribunale di primo grado delle Comunità europee** 9

Consiglio

2001/439/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 5 giugno 2001, che autorizza il Regno del Belgio ad applicare un'aliquota d'accisa differenziata al gasolio e alla benzina senza piombo a basso tenore di zolfo secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE** 11

1

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Commissione

2001/440/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 29 maggio 2001, recante modifica della decisione 98/83/CE che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*), *Cercospora angolensis* Carv. & Mendes e *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*) [notificata con il numero C(2001) 1484].....** 13

2001/441/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 29 maggio 2001, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina [notificata con il numero C(2001) 1485]** 15

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2001/442/PESC:

- ★ **Decisione del segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, dell'8 giugno 2001, sull'applicazione della decisione del Consiglio che istituisce lo Stato maggiore dell'Unione europea** 18

2001/443/PESC:

- ★ **Posizione comune del Consiglio, dell'11 giugno 2001, sulla Corte penale internazionale** 19

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1142/2001 DEL CONSIGLIO
del 7 giugno 2001
che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

Articolo 1

vista la proposta della Commissione,

Per il periodo contingente che va da 1° gennaio al 30 giugno 2001, l'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è così modificato:

considerando quanto segue:

— il volume del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2935 passa a 80 000 t.

(1) Con il regolamento (CE) n. 2505/96 ⁽¹⁾ il Consiglio ha aperto dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali. È opportuno provvedere a soddisfare il fabbisogno della Comunità per tali prodotti alle condizioni più favorevoli. Occorre pertanto aprire contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati, aumentare le quantità e prorogare la validità di taluni contingenti tariffari esistenti, senza perturbare i mercati di tali prodotti.

Per il periodo contingente che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 l'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è così modificato:

(2) È opportuno eliminare dalla tabella dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 alcuni dei prodotti ivi contenuti, per i quali non è più nell'interesse della Comunità mantenere un contingente tariffario comunitario.

— il volume del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2711 passa a 700 000 t,

— il volume del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2727 passa a 10 000 t,

— il volume del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2867 passa a 460 t,

— il volume del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2976 passa a 1 200 000 unità,

— il volume del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2993 passa a 120 000 000 m².

(3) Vista l'importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare l'urgenza di cui al paragrafo I, punto 3, del protocollo allegato al trattato di Amsterdam sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea.

Articolo 2

I contingenti figuranti all'allegato del presente regolamento sono aggiunti all'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2001.

(4) Il regolamento (CE) n. 2505/96 dovrebbe essere pertanto modificato,

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2802/2000 (GU L 331 del 27.12.2000, pag. 55).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. LARSSON

ALLEGATO

| Numero d'ordine | Codice NC | Subdivisione Taric | Designazione delle merci | Volume del contingente | Dazio contingentale (in %) | Periodo contingentale |
|-----------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 09.2601 | ex 0807 90 10 | 30 | Motori a benzina a quattro tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm ³ , destinati alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 8432 29 50 o 8433 20 10 ^(*) | 60 000 unità | 0 | 1.7.-31.12.2001 |
| 09.2985 | ex 8540 91 00 | 32 | Maschere piatte di lunghezza di 691,6 mm ($\pm 0,2$ mm), e d'altezza di 407,7 mm ($\pm 0,2$ mm), con una larghezza di fessure alla fine dell'asso verticale centrale di 155 micrometri ($\pm 0,8$ micrometri) | 300 000 unità | 0 | 1.7.-31.12.2001 |
| 09.2991 | ex 2846 90 00 | 20 | Cloruro delle terre rare, contenente, in peso, 57 % o più di triclورو di lantanio eptaidrato, in forma solida | 2 700 t | 0 | 1.7.-31.12.2001 |
| 09.2995 | ex 8536 90 85 ex 8538 90 99 | 95 93 | Tastiere — comprendenti uno strato di silicone e tasti di policarbonato o — interamente di silicone o interamente di policarbonato, comprendente tasti stampati, destinate alla fabbricazione o riparazione d'apparecchi radiotelefonici mobili della sottovoce 8525 20 91 ^(*) | 30 000 000 unità | 0 | 1.7.-31.12.2001 |
| 09.2998 | ex 2924 29 90 | 55 | 5'-Cloro-3-idrossi-2',4'-dimetossi-2-naftanilide | 12 t | 0 | 1.7.-31.12.2001 |
| 09.2999 | ex 7011 20 00 | 10 | Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato fra i due angoli esterni è uguale a 70,8 cm ($\pm 0,2$ cm) o 72,4 cm ($\pm 0,2$ cm), di traslucidità di 80 % (± 3 %) e di spessore di riferimento del vetro uguale a 11,43 mm | 460 000 unità | 0 | 1.7.-31.12.2001 |

(*) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1143/2001 DELLA COMMISSIONE**dell'11 giugno 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 giugno 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

| Codice NC | Codice paesi terzi ⁽¹⁾ | Valore forfettario all'importazione |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 0702 00 00 | 052 | 85,5 |
| | 999 | 85,5 |
| 0707 00 05 | 052 | 65,3 |
| | 068 | 68,6 |
| | 999 | 66,9 |
| 0709 90 70 | 052 | 80,8 |
| | 999 | 80,8 |
| 0805 30 10 | 388 | 68,0 |
| | 528 | 89,4 |
| | 624 | 60,5 |
| | 999 | 72,6 |
| 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 | 388 | 83,5 |
| | 400 | 99,1 |
| | 508 | 76,1 |
| | 512 | 98,0 |
| | 524 | 69,8 |
| | 528 | 76,5 |
| | 720 | 95,2 |
| | 804 | 90,8 |
| | 999 | 86,1 |
| | 0809 10 00 | 052 |
| 999 | | 245,4 |
| 0809 20 95 | 052 | 378,8 |
| | 064 | 138,6 |
| | 068 | 264,1 |
| | 400 | 282,1 |
| | 999 | 265,9 |

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1144/2001 DELLA COMMISSIONE
dell'11 giugno 2001**

**che fissa, ai fini del regolamento (CE) n. 411/97, il massimale dell'aiuto finanziario comunitario
concesso alle organizzazioni di produttori che istituiscono un fondo di esercizio per il 2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 411/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo ai programmi operativi, i fondi d'esercizio e l'aiuto finanziario comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1923/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione ⁽⁴⁾, prevede la concessione di un aiuto finanziario comunitario alle organizzazioni di produttori che costituiscono un fondo di esercizio. A norma del paragrafo 5 dello stesso articolo, a decorrere dal 1999 l'aiuto finanziario deve essere fissato al 4,5 % del valore della produzione commercializzata di ciascuna organizzazione di produttori, a condizione che l'importo totale degli aiuti finanziari sia inferiore al 2,5 % del totale del fatturato di tutte le organizzazioni di produttori.

- (2) Secondo le informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione in applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 411/97, l'aiuto finanziario applicato per il 2000 dalle organizzazioni di produttori ammonta a 342,46 milioni di EUR a fronte di un fatturato totale di tutte le organizzazioni di produttori pari a 12 753,69 milioni di EUR. Il massimale dell'aiuto finanziario comunitario suddetto deve essere quindi fissato al 3,4780 % del valore della produzione commercializzata di ciascuna organizzazione di produttori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto finanziario comunitario di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 è fissato al 3,4780 % del valore della produzione commercializzata di ciascuna organizzazione di produttori per le domande di aiuto relative al 2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 62 del 4.3.1997, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 238 del 9.9.1999, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1145/2001 DELLA COMMISSIONE
dell'11 giugno 2001**

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 giugno 2001.

Esso si applica dal 13 al 26 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, dell'11 giugno 2001, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

| Periodo: dal 13 al 26 giugno 2001 | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
| Prezzi comunitari alla produzione | Garofani a fiore singolo (standard) | Garofani a fiore multiplo (spray) | Rose a fiore grande | Rose a fiore piccolo |
| | 16,04 | 12,10 | 25,42 | 13,67 |
| Prezzi comunitari all'importazione | Garofani a fiore singolo (standard) | Garofani a fiore multiplo (spray) | Rose a fiore grande | Rose a fiore piccolo |
| Israele | 7,97 | — | 9,35 | 9,36 |
| Marocco | 14,94 | 12,72 | — | — |
| Cipro | — | — | — | — |
| Giordania | — | — | — | — |
| Cisgiordania e Striscia di Gaza | — | — | — | — |

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI del 6 giugno 2001 relativa alla nomina di membri del tribunale di primo grado delle Comunità europee

(2001/438/CE, CECA, Euratom)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 225,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 32 quinto,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 140 A,

vista la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) I mandati dei sigg. John D. COOKE, Nicholas James FORWOOD, Rafael GARCÍA-VALDECASAS Y FERNÁNDEZ, sig.ra Pernilla LINDH, sigg. Paolo MENGOZZI, Jörg PIRRUNG e André POTOCKI, membri del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, giungono a scadenza il 31 agosto 2001.
- (2) Occorre procedere al rinnovo parziale del Tribunale di primo grado per il periodo dal 1° settembre 2001 al 31 agosto 2007,

DECIDONO:

Articolo 1

Sono nominati membri del Tribunale di primo grado delle Comunità europee per il periodo dal 1° settembre 2001 al 31 agosto 2007:

il sig. John D. COOKE

il sig. Nicholas James FORWOOD

il sig. Rafael GARCÍA-VALDECASAS Y FERNÁNDEZ

il sig. Hubert LEGAL

la sig.ra Pernilla LINDH

il sig. Paolo MENGOZZI

il sig. Jörg PIRRUNG.

⁽¹⁾ GU L 319 del 25.11.1988, pag. 1. Versione rettificata nella GU C 215 del 21.8.1989, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144 del 16.6.1993, pag. 21).

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 6 giugno 2001.

Il Presidente

G. LUND

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2001

che autorizza il Regno del Belgio ad applicare un'aliquota d'accisa differenziata al gasolio e alla benzina senza piombo a basso tenore di zolfo secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE

(2001/439/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre ulteriori esenzioni o riduzioni delle aliquote d'accisa sugli oli minerali in base a considerazioni politiche specifiche.
- (2) Il Regno del Belgio ha chiesto l'autorizzazione ad applicare un'aliquota d'accisa differenziata alla benzina senza piombo a basso tenore di zolfo (50 ppm) e di idrocarburi aromatici (35 %) e al gasolio a basso tenore di zolfo (50 ppm) a decorrere dal 1° maggio 2001 e dal 1° ottobre 2001, rispettivamente. Tale differenziazione, di un valore di 0,65 BEF al litro, andrà a beneficio di tutti i consumatori dei carburanti in oggetto.
- (3) I carburanti a basso tenore di zolfo soddisfano le specifiche tecniche ambientali (50 ppm) definite dalla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel ⁽²⁾. Ai sensi degli articoli 3 e 4 di detta direttiva, l'utilizzo dei carburanti (50 ppm) sarà, salvo deroghe, obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005.
- (4) Gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta delle autorità belghe.
- (5) La misura prevista dal Regno del Belgio rispetta le aliquote minime d'accisa di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992,

relativa al ravvicinamento delle aliquote d'accisa sugli oli minerali ⁽³⁾.

- (6) La deroga persegue un obiettivo ambientale: il vantaggio della misura in oggetto in termini di qualità dell'aria è accertato.
- (7) In base alle informazioni disponibili, la Commissione e tutti gli Stati membri ritengono che l'applicazione ai carburanti a basso tenore di zolfo di un'aliquota d'accisa differenziata non provocherà distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse comune né ostacolerà il funzionamento del mercato interno.
- (8) La presente decisione non pregiudica l'esito di eventuali futuri procedimenti in materia di aiuti di Stato avviati ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato, né dispensa gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 88 del trattato, dall'obbligo di notificare alla Commissione gli aiuti di Stato eventualmente istituiti.
- (9) La Commissione esamina periodicamente le riduzioni e le esenzioni per verificare che non comportino distorsioni della concorrenza, che non ostacolino il funzionamento del mercato interno e che non siano incompatibili con la politica comunitaria in materia di protezione ambientale.
- (10) Il Consiglio potrà riesaminare la presente decisione, sulla base di una proposta della Commissione, entro il 31 dicembre 2004, data di scadenza della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, il Regno del Belgio è autorizzato ad applicare un'aliquota d'accisa differenziata alla benzina senza piombo a basso tenore di zolfo (50 ppm) e di idrocarburi aromatici (35 %) a decorrere dal 1° maggio 2001.

⁽¹⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

⁽²⁾ GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58. Direttiva che modifica la direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 74 del 27.3.1993, pag. 81).

⁽³⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

2. A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, il Regno del Belgio è autorizzato ad applicare un'aliquota d'accisa differenziata alla benzina senza piombo a basso tenore di zolfo (50 ppm) a decorre dal 1° ottobre 2001.

3. Tali riduzioni d'accisa, del valore massimo di 0,65 BEF per litro di carburante, devono rispettare le condizioni di cui alla direttiva 92/82/CEE, in particolare alle aliquote minime d'accisa ivi previste agli articoli 4 e 5.

Articolo 2

Le aliquote d'accisa differenziate devono andare a vantaggio di tutti i consumatori dei carburanti (50 ppm) che si riforniscono in Belgio, senza discriminazioni.

Articolo 3

La presente decisione scade il 31 dicembre 2004, previo esame preliminare da parte del Consiglio, sulla base di una proposta presentata dalla Commissione.

Articolo 4

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. RINGHOLM

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2001

recante modifica della decisione 98/83/CE che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*), *Cercospora angolensis* Carv. & Mendes e *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*)

[notificata con il numero C(2001) 1484]

(2001/440/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2 e 16.4,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2, 16.3 e 16.4, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'articolo 6 della stessa, viene prescritto agli Stati membri di vietare l'introduzione nel loro territorio di frutti di *Citrus* L., *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.* e rispettivi ibridi, originari di paesi terzi in cui sono notoriamente presenti *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*), *Cercospora angolensis* Carv. & Mendes e *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*).
- (2) La decisione 98/83/CE della Commissione ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 1999/104/CE ⁽³⁾, riconosce taluni paesi terzi come indenni da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*), *Cercospora angolensis* Carv. & Mendes e *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*) e riconosce altresì talune zone come indenni da questi organismi nocivi nel territorio dei paesi terzi in cui detti organismi sono presenti.
- (3) Dalle informazioni raccolte negli Stati Uniti nel corso di una missione condotta nel marzo 2000 dall'Ufficio alimentare e veterinario e comunicate dall'Ispettorato per la salute degli animali e dei vegetali del ministero dell'agricoltura degli Stati Uniti, risulta che sono state rilevate nuove infestioni di *Xanthomonas campestris* (ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*) nelle contee di

Broward, Hendry e Hillsborough in Florida. Di conseguenza, le suddette contee devono essere eliminate dall'elenco delle zone della Florida riconosciute indenni da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*).

- (4) Dalle informazioni raccolte in Brasile nel corso di una missione condotta nel luglio 2000 dall'Ufficio alimentare e veterinario e comunicate dalla «Secretaria de Defesa Agropecuária» del ministero dell'Agricoltura e dell'alimentazione del Brasile, risulta che la presenza di *Xanthomonas campestris* (ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*) è stata rilevata unicamente negli Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. L'elenco delle zone riconosciute indenni da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*) va di conseguenza modificato.
- (5) Dalle informazioni raccolte durante la missione di cui sopra, risulta che la presenza di *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*) è stata rilevata unicamente negli Stati di Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Gli altri Stati brasiliani vanno pertanto reinseriti nell'elenco delle zone riconosciute indenni da *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*).
- (6) Nel 2000 frutti di *Citrus sinensis* originari dello Swaziland e infetti da *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*) sono stati intercettati e notificati alla Commissione. L'elenco dei paesi riconosciuti indenni da *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*) va di conseguenza modificato.
- (7) Occorre prevedere disposizioni specifiche per le merci in transito per le quali è stata rilasciata, conformemente alla decisione 98/83/CE, la constatazione ufficiale prevista all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2 e 16.4, della direttiva 2000/29/CE.

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 15 del 21.1.1998, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 33 del 6.2.1999, pag. 27.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 98/83/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 2, il terzo trattino è sostituito dal testo seguente:
«— in Brasile: tutte le regioni, ad eccezione degli Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul».
- 2) All'articolo 2, quarto trattino, il testo «Florida (esclusa la regione di Collier County, Dade County e Manatee County)» è sostituito dal testo «Florida (esclusa la regione di Broward County, Collier County, Miami-Dade County, Hendry County, Hillsborough County e Manatee County)».
- 3) All'articolo 4, terzo trattino, il testo «tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Africa, ad eccezione del Kenya, del Mozambico, del Sudafrica, della Zambia e dello Zimbabwe» è sostituito dal testo «tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Africa, ad eccezione del Kenya, del Mozambico, del Sudafrica, dello Swaziland, della Zambia e dello Zimbabwe».

4) All'articolo 5 è aggiunto un altro trattino:

«— in Brasile: tutte le regioni, ad eccezione degli Stati di Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul».

Articolo 2

La presente decisione non si applica agli agrumi per i quali è stata rilasciata, conformemente alla decisione 98/83/CE, la constatazione ufficiale prevista all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2 e 16.4, della direttiva 2000/29/CE e che sono stati esportati prima che le autorità competenti del Brasile, degli Stati Uniti e dello Swaziland fossero informate della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2001

che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina

[notificata con il numero C(2001) 1485]

(2001/441/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

viste le richieste presentate dalla Francia, dall'Italia e dalla Spagna,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 2000/29/CE, non possono in linea di massima essere introdotte nella Comunità piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie di paesi extra europei, esclusi i paesi mediterranei, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Canada e gli Stati continentali degli USA.
- (2) La moltiplicazione in Argentina di piantine di *Fragaria L.* ottenute da piante fornite da alcuni Stati membri nell'intento di prolungare la stagione di produzione, è oggi divenuta una pratica corrente. Le piantine prodotte sono successivamente esportate nella Comunità e vengono piantate per la produzione di frutta.
- (3) Con le decisioni 93/411/CEE⁽²⁾, 95/53/CE⁽³⁾, 96/403/CE⁽⁴⁾, 97/353/CE⁽⁵⁾ e 1999/181/CE⁽⁶⁾, la Commissione ha autorizzato, a determinate condizioni tecniche, deroghe alle disposizioni della direttiva 2000/29/CE e della precedente direttiva 77/93/CEE del Consiglio⁽⁷⁾, per tali piantine nelle campagne dal 1993 al 2000.
- (4) Nella campagna 2000 l'Italia ha segnalato alla Commissione di aver individuato la presenza dell'organismo nocivo *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King in piante importate in base alla suddetta deroga. L'organismo è stato individuato al momento dell'importazione delle piantine, che sono state pertanto distrutte nel punto di entrata.
- (5) In base alle informazioni supplementari fornite dall'Argentina sul suddetto caso non è stato possibile confermare la fonte della contaminazione. L'Argentina ha tuttavia confermato che verranno rafforzate le misure

amministrative e tecniche per tutte le spedizioni future di piantine di fragole destinate all'Unione europea. Si ritiene pertanto che continuino a sussistere le condizioni che hanno motivato le autorizzazioni precedenti.

- (6) Occorre pertanto concedere una deroga analoga a quella prevista negli anni scorsi, con requisiti altrettanto rigorosi, per l'importazione di piantine di fragole dall'Argentina, per un periodo limitato dal 1° giugno 2001 al 30 settembre 2002.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda i requisiti di cui all'allegato III, parte A, punto 18, gli Stati membri possono consentire l'introduzione nel loro territorio di piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina, alle condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 3.
2. Oltre ai requisiti fissati nella parte A degli allegati I, II e IV della direttiva 2000/29/CE per le piantine di fragole introdotte in applicazione del paragrafo 1 devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - a) Le piantine devono essere destinate alla produzione di frutta nella Comunità e devono:
 - i) essere ottenute esclusivamente da piante madri certificate nel quadro di un programma di certificazione approvato di uno Stato membro e importate da uno Stato membro;
 - ii) essere coltivate su superfici:
 - situate in una zona isolata da quelle di produzione delle fragole destinate alla vendita,
 - situate ad almeno 1 km dalla più vicina piantagione di fragole per la produzione di frutta o di stoloni che non sia conforme alle condizioni della presente decisione,
 - situate ad almeno 200 m da qualsiasi altra piantagione del genere *Fragaria* non conforme alle condizioni della presente decisione,

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.⁽²⁾ GU L 182 del 24.7.1993, pag. 63.⁽³⁾ GU L 53 del 9.3.1995, pag. 35.⁽⁴⁾ GU L 165 del 4.7.1996, pag. 37.⁽⁵⁾ GU L 151 del 10.6.1997, pag. 40.⁽⁶⁾ GU L 59 del 6.3.1999, pag. 32.⁽⁷⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20.

- che, prima dell'impianto ma successivamente alla rimozione della coltura precedente, sono state ufficialmente controllate con metodi appropriati o trattate per garantire l'assenza di organismi nocivi del suolo;
 - iii) essere ufficialmente ispezionate dal servizio fitosanitario dell'Argentina almeno tre volte durante la stagione di crescita e nuovamente prima dell'esportazione per individuare l'eventuale presenza di organismi nocivi elencati nella parte A degli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE, e di qualsiasi altro organismo nocivo di cui non è nota la presenza nella Comunità e risultare ogni volta indenni da tutti questi organismi;
 - iv) prima dell'esportazione:
 - essere scosse per togliere residui di terra o di altri supporti di coltura,
 - essere pulite (prive di residui vegetali) e prive di fiori e di frutti.
- b) Le piantine devono essere accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato in Argentina conformemente agli articoli 7 e 13 della direttiva 2000/29/CE, in base all'esame ivi prescritto.
- Il certificato deve recare:
- al punto «Disinfestazione e/o disinfezione», indicazioni dettagliate sull'ultimo o sugli ultimi trattamenti subiti prima dell'esportazione,
 - al punto «Dichiarazione supplementare», l'indicazione «La presente partita è conforme ai requisiti prescritti dalla decisione 2001/441/CE», nonché il nome della varietà e il programma di certificazione dello Stato membro nel cui ambito le piante madri sono state certificate.
3. a) Le piantine devono essere introdotte attraverso punti di entrata designati ai fini della presente deroga dallo Stato membro nel quale sono situati; gli Stati membri devono notificare con sufficiente anticipo alla Commissione, nonché comunicarli su richiesta agli altri Stati membri, i punti di entrata e il nome e l'indirizzo dei rispettivi organismi ufficiali responsabili di cui alla direttiva 2000/29/CE. Se l'introduzione nel territorio comunitario avviene in uno Stato membro diverso da quello che si avvale della presente deroga, gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro di introduzione ne informano gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro che fa ricorso alla deroga e con essi cooperano ai fini dell'osservanza delle disposizioni della presente decisione.
- b) Prima dell'introduzione delle piantine nella Comunità, l'importatore viene ufficialmente informato delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e al paragrafo 3, lettere a), b), c) e d); egli deve notificare ogni importazione con sufficiente anticipo agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro di introduzione, indicando:
- il tipo di materiale,
 - il quantitativo,
 - la data prevista d'introduzione e il punto d'entrata nella Comunità,
 - i nominativi, gli indirizzi e l'ubicazione dei locali presso i quali le piantine verranno immagazzinate, sotto controllo ufficiale, in attesa dei risultati delle ispezioni e delle analisi di cui alla lettera c); per lo meno due settimane prima che le piantine escano dai locali in cui sono immagazzinate l'importatore notifica all'organismo ufficiale responsabile dei locali di cui al punto d) dove saranno piantate le piantine.
- L'importatore informa gli organismi ufficiali interessati di eventuali cambiamenti nelle suddette informazioni, non appena ne viene a conoscenza.
- Gli Stati membri interessati comunicano immediatamente alla Commissione le suddette informazioni ed eventuali cambiamenti.
- c) Le ispezioni, comprese le eventuali analisi, in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 2000/29/CE e delle disposizioni della presente decisione, sono eseguite dagli organismi ufficiali responsabili di cui alla stessa direttiva. Tali ispezioni sono effettuate dagli Stati membri che si avvalgono della presente deroga, se del caso con l'assistenza degli stessi organismi dello Stato membro in cui le piantine saranno piantate. Durante la loro esecuzione gli Stati membri effettuano anche ispezioni, nonché eventuali analisi, per la ricerca di tutti gli altri organismi nocivi. Ferma restando la prima possibilità delle ispezioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, secondo trattino, della direttiva citata, la Commissione stabilisce in quale misura la seconda possibilità di cui allo stesso trattino possa essere integrata nel programma d'ispezione conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, della medesima direttiva.
- d) Le piantine importate devono essere piantate soltanto in aziende ufficialmente registrate e approvate ai fini della presente deroga e delle quali la persona che intende piantarle abbia notificato il nome del proprietario e l'indirizzo della località ai suddetti organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui sono situate le aziende. Qualora il luogo di piantagione sia situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che si avvale della presente deroga, gli organismi ufficiali responsabili di quest'ultimo informano, al momento in cui ricevono la notifica preventiva dall'importatore, gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piantine verranno piantate indicando il nome e l'indirizzo delle aziende in causa.
- e) Gli organismi ufficiali responsabili provvedono affinché le piantine non piantate conformemente a quanto disposto alla lettera d) siano distrutte sotto il loro controllo. Un registro con l'indicazione del numero di piantine distrutte è tenuto a disposizione della Commissione.

f) Nel periodo di crescita successivo all'importazione, una percentuale appropriata di piantine deve essere sottoposta a ispezione visiva degli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piantine sono piantate, ad intervalli appropriati, nei locali di cui alla lettera d), per individuare l'eventuale presenza di organismi nocivi o di segni o sintomi causati da un organismo nocivo; in esito all'ispezione visiva si identificheranno, con un'apposita procedura di esame, gli organismi nocivi che hanno causato i segni e sintomi suddetti. Le piantine che nel corso delle ispezioni o degli esami non sono risultate indenni dagli organismi nocivi elencati al paragrafo 2, lettera a), punto iii), sono immediatamente distrutte sotto il controllo degli organismi ufficiali responsabili.

Articolo 2

Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione, per mezzo della notifica di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), di tutti i casi in cui si sono avvalsi della deroga e forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1° novembre di ogni anno, le informazioni sui quantitativi importati in applicazione della presente decisione con una relazione tecnica dettagliata degli esami ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c). Inoltre, tutti gli Stati

membri in cui le piantine sono piantate trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1° marzo dell'anno successivo a quello dell'importazione, una relazione tecnica dettagliata sull'esame ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera f).

Articolo 3

L'articolo 1 si applica alle piante introdotte nella Comunità dal 1° giugno 2001 al 30 settembre 2002. La presente decisione viene revocata qualora si constati che le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, non sono sufficienti a impedire l'introduzione di organismi nocivi ovvero non sono state osservate.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**DECISIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO/ALTO RAPPRESENTANTE PER LA
POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE**

dell'8 giugno 2001

sull'applicazione della decisione del Consiglio che istituisce lo Stato maggiore dell'Unione europea

(2001/442/PESC)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO/ALTO RAPPRESENTANTE PER LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE,

visto l'articolo 5, secondo comma della decisione 2001/80/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2001, che istituisce lo Stato maggiore dell'Unione europea (GU L 27 del 30.1.2001, pag. 7), secondo cui la decisione si applica a decorrere dalla data stabilita dal segretario generale/alto rappresentante in consultazione con il Comitato politico e di sicurezza e il Comitato militare,

visto il parere del Comitato militare (riunito a livello dei capi di Stato maggiore della difesa) del 23 maggio 2001,

visto il parere del Comitato politico e di sicurezza del 29 maggio 2001,

DECIDE:

1. La decisione 2001/80/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2001, che istituisce lo Stato maggiore dell'Unione europea si applica a decorrere dall'11 giugno 2001.
2. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2001.

Javier SOLANA
Segretario generale/alto rappresentante

**POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
dell'11 giugno 2001
sulla Corte penale internazionale**

(2001/443/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il consolidamento dello stato di diritto ed il rispetto dei diritti umani, nonché il mantenimento della pace ed il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e come stabilito all'articolo 11 del trattato UE, sono di fondamentale importanza per l'Unione e costituiscono una sua priorità.
- (2) Lo Statuto della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza di plenipotenziari di Roma, è stato sottoscritto da 139 Stati e 32 Stati lo hanno ratificato o vi hanno aderito. Esso entrerà in vigore dopo il deposito del sessantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
- (3) I principi dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e quelli che regolano il suo funzionamento sono perfettamente in linea con i principi e gli obiettivi dell'Unione.
- (4) I crimini gravi che rientrano nel potere giurisdizionale della Corte riguardano tutti gli Stati membri, che sono determinati a collaborare per prevenire tali crimini e porre termine all'impunità degli autori degli stessi.
- (5) L'Unione è persuasa che l'osservanza delle norme del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani è necessaria al mantenimento della pace ed al consolidamento dello stato di diritto.
- (6) Pertanto, è auspicabile la rapida entrata in vigore dello Statuto e l'Unione si impegna a adoperarsi affinché sia raggiunto il numero richiesto di strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, nonché a contribuire alla piena attuazione dello Statuto di Roma.
- (7) Il 19 novembre 1998, il 6 maggio 1999 e il 18 gennaio 2001 il Parlamento europeo ha adottato risoluzioni sulla ratifica del trattato di Roma per l'istituzione della Corte penale internazionale permanente e l'8 maggio 2001 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio la sua comunicazione sul ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti dell'uomo e della democratizzazione nei paesi terzi.
- (8) L'atto finale della conferenza di Roma ha istituito una Commissione preparatoria che ha il compito di elaborare proposte da sottoporre all'adozione dell'Assemblea degli Stati parti, compresi gli strumenti necessari al funzionamento operativo della Corte.
- (9) L'accordo raggiunto sullo Statuto di Roma rappresenta un delicato equilibrio tra ordinamenti giuridici ed interessi diversi, e la positiva finalizzazione dei primi progetti di strumenti sugli elementi costitutivi dei crimini e sulle regole di procedura e prova, conclusi il 30 giugno 2000 dalla Commissione preparatoria, è stata realizzata nel pieno rispetto dell'integrità dello Statuto, al quale tutti gli Stati membri sono impegnati.
- (10) L'Unione riconosce che i principi e le norme del diritto penale internazionale sanciti nello Statuto di Roma dovrebbero essere tenuti in considerazione in altri strumenti giuridici internazionali.
- (11) L'Unione ritiene che l'adesione universale allo Statuto di Roma sia auspicabile per la piena efficacia della Corte penale internazionale e, a tal fine, considera che vadano incoraggiate iniziative che incrementino l'accettazione dello Statuto, a patto che siano coerenti con la lettera e lo spirito dello stesso.
- (12) L'istituzione effettiva della Corte e l'attuazione dello Statuto richiedono misure pratiche che l'Unione europea ed i suoi Stati membri dovrebbero sostenere appieno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. L'istituzione della Corte penale internazionale per la prevenzione e la repressione dei crimini gravi che rientrano nel suo potere giurisdizionale è un mezzo essenziale per promuovere il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, contributo così alla libertà, alla sicurezza, alla giustizia e allo stato di diritto, nonché al mantenimento della pace e al rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente alle finalità ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite.
2. La presente posizione comune mira a perseguire e sostenere una rapida entrata in vigore dello Statuto di Roma e l'istituzione della Corte.

Articolo 2

1. Per contribuire all'obiettivo di una rapida entrata in vigore dello Statuto, l'Unione europea ed i suoi Stati membri si adoperano per favorire questo processo sollevando, ogniqualvolta ciò sia appropriato, la questione di una ratifica, accettazione, approvazione o adesione allo Statuto di Roma quanto più ampia possibile e dell'attuazione dello Statuto nei negoziati o nei dialoghi politici con Stati terzi, gruppi di Stati o pertinenti organizzazioni regionali.

2. L'Unione e gli Stati membri contribuiscono alla rapida entrata in vigore e all'attuazione dello Statuto anche con altri mezzi, come l'adozione di iniziative che promuovano la diffusione dei valori, dei principi e delle disposizioni dello Statuto di Roma e degli strumenti connessi.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione di tutti gli Stati interessati le loro esperienze sulle questioni relative all'attuazione dello Statuto e, ove appropriato, a fornire altre forme di sostegno a tale scopo.

Articolo 3

L'Unione e gli Stati membri sostengono, anche concretamente, l'istituzione in tempi rapidi della Corte ed il suo buon funzionamento. Essi sostengono la rapida creazione di un appropriato meccanismo di programmazione per preparare l'effettiva istituzione della Corte.

Articolo 4

Il Consiglio coordina, ove appropriato, le misure intraprese dall'Unione europea e dagli Stati membri per l'attuazione degli articoli 2 e 3.

Articolo 5

Il Consiglio rileva che la Commissione intende dirigere la sua azione verso il conseguimento degli obiettivi e delle priorità della presente posizione comune, se necessario attraverso pertinenti misure comunitarie.

Articolo 6

Durante la negoziazione degli strumenti della risoluzione F dell'atto finale della Conferenza diplomatica di plenipotenziari di Roma e nello svolgimento dei lavori previsti, gli Stati membri contribuiscono alla finalizzazione in tempi rapidi di tali strumenti e sostengono soluzioni in linea con la lettera e lo spirito dello Statuto di Roma, tenendo in considerazione la necessità di assicurare la più ampia partecipazione allo stesso.

Articolo 7

Il Consiglio riesamina la presente posizione comune ogni sei mesi.

Articolo 8

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data della sua adozione.

Articolo 9

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LINDH
